



Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

allegato B - Condizioni particolari di contratto
della Richiesta d'Offerta RdO Aperta n. 5238620

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO INFORMATICO ALLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO ANTISOFISTICAZIONI AGROALIMENTARE DELLA REGIONE PIEMONTE

1. OGGETTO

La presente procedura di acquisizione ai sensi del d.lgs. 36/2023, è svolta sul portale www.acquistinretepa.it mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori qualificati per l'iniziativa - "Supporto e consulenza in ambito ICT" CPV 72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto - e in possesso dei requisiti di cui al *Capitolato Tecnico*, ha per oggetto **il mantenimento in efficienza e la manutenzione evolutiva del portale informatico del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA) e della correlata applicazione denominata SAApp.**

Le attività dovranno essere svolte a partire dagli ultimi mesi del 2025 e per gli anni 2026 e 2027, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico (Allegato A) e nelle presenti Condizioni particolari di contratto costituenti parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di contrasto, prevalgono le presenti Condizioni particolari di contratto sul Capitolato Tecnico.

Codice identificativo di gara (CIG): B81F3C2DBA

Importo totale presunto: euro **65.000,00** IVA esclusa;

Oneri di sicurezza: pari a zero, ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Criterio d'affidamento del servizio: criterio del *prezzo più basso* ai sensi dell'art. 50, comma 4 del d.lgs. 36/2023

Responsabile procedura di gara: il responsabile del settore A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, Paolo ACETO.

Responsabile Unico di Progetto RUP (art. 15, comma 1 del d.lgs. 36/2023): responsabile del settore A1706B – Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, Paolo ACETO

Referenti per il servizio richiesto: Marco MARTINO e Giorgio COLOMBO.

Ai sensi del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il settore "Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura" (di seguito il "committente") si riserva di richiedere all'operatore economico di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui devono pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

Il committente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

2. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023, l'offerente deve dimostrare il possesso dei requisiti d'idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria, capacità tecnico-professionale presentando i seguenti documenti firmati, digitalmente dal legale rappresentante:

- Allegato A – Capitolato tecnico;
- Allegato B - Condizioni particolari di contratto;
- Allegato C - Composizione offerta;
- Documento di Gara Unico Europeo come elaborato dal portale www.acquistinretepa.it;
- Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione (generata dalla procedura di gara);
- Offerta economica (modulo generato dalla procedura di gara);

- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Patto d'integrità in materia di contratti pubblici della Regione Piemonte;
- Curriculum professionale comprovante il possesso delle competenze di cui al par. 4 dell'Allegato A - capitolato tecnico (presentato sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Relativamente all'ultimo punto, l'amministrazione si riserva di verificare le esperienze e credenziali professionali dichiarate e, in caso di riscontro negativo, escludere l'offerta.

La Richiesta di Offerta si conclude con il caricamento a sistema da parte dell'offerente del documento di stipula firmato digitalmente; l'eventuale affidatario (di seguito "il contraente") riceve notifica dell'operazione di stipula effettuata a sistema ma non riceve in automatico il documento di stipula. Tale documento è inviato extra-sistema a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

3. GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023 nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1 il committente non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106.

4. CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il contraente si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, caratteristiche tecniche, termini e prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e nelle presenti Condizioni particolari di contratto.

Sono a carico del contraente:

- l'imposta di bollo e di registro del contratto, ove dovute (comprese nel prezzo);
- tutti gli oneri e i rischi del servizio, remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Il contraente è tenuto a osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro, sicurezza e previdenza, garantendo il regolare versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ai lavoratori impiegati.

Il prezzo offerto comprende il costo del servizio e ogni altro onere necessario per l'erogazione delle prestazioni, nonché quanto previsto dalle presenti Condizioni particolari di contratto.

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione, per condizioni oggettive, intervenga una variazione del costo dei servizi superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione. A tal fine si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT (prezzi al consumo e prezzi alla produzione dell'industria) riferiti al mese in cui si svolge l'istruttoria.

Il contraente è responsabile della conformità del software alle specifiche tecniche e funzionali (obbligazione di risultato).

Nell'esecuzione delle attività deve operare con professionalità, diligenza e nel rispetto delle clausole di riservatezza e privacy, garantendo la competenza del proprio personale e collaboratori, così da assicurare la qualità del sistema oggetto di manutenzione evolutiva.

Per l'erogazione dei servizi (fatta eccezione per la gestione e lo sviluppo del sistema MEC – monitoraggio prodotti enologici, disciplinato separatamente dal Capitolato tecnico) il contraente deve operare esclusivamente tramite un Referente unico, individuato in sede di offerta.

Il Referente è l'unico autorizzato a operare sul Portale SAA. In caso d'impossibilità non imputabile al contraente, quest'ultimo può proporre un sostituto con profilo professionale equivalente; l'accettazione resta comunque a insindacabile giudizio del committente. L'assenza non concordata del Referente per oltre 21 giorni consecutivi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., da comunicarsi per iscritto al contraente.

Il contraente è tenuto a:

- gestire la manutenzione evolutiva limitando al minimo le interruzioni di servizio;
- installare e configurare il software nelle apparecchiature del server dedicato all'erogazione *in cloud*, in modo da garantire la piena operatività entro i termini pattuiti;

Al termine dell'affidamento, il contraente consegna al committente:

- l'intero codice software aggiornato e/o modificato, su supporto idoneo e sicuro (o *repository* concordato);
- i manuali operativi aggiornati per installazione, configurazione e utilizzo;

- la documentazione tecnica esplicativa aggiornata;
- la relazione sulle modifiche apportate alle funzionalità del portale durante l'affidamento.

Qualora il committente decida di trasferire il portale su altro server idoneo e compatibile, il contraente è tenuto a eseguire il *porting* e a consegnare il portale SAA pienamente operativo nel nuovo ambiente di *hosting*.

5. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha decorrenza dalla data di stipula e termina nel dicembre 2027.

Le scadenze per l'erogazione dei servizi e delle singole attività sono definite in accordo con la stazione appaltante, in particolare con l'Ufficio di Coordinamento del SAA, sia in sede di progettazione cooperativa, sia secondo le disposizioni operative contenute nel Capitolato tecnico e nelle presenti Condizioni particolari di contratto.

I termini così stabiliti assumono valore di elementi essenziali del contratto.

Il contraente si obbliga a consentire al committente, in qualsiasi momento e senza preavviso, lo svolgimento di verifiche periodiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni, prestando la necessaria collaborazione.

6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del d.lgs. 36/2023, è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

7. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 36/2023, gli affidamenti sono soggetti a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi stabiliti contrattualmente.

Ai fini della verifica di conformità si applicano i **criteri di accettazione** e l'accordo sul Livello di Servizio (**SLA**) - **livelli minimi servizio** di cui rispettivamente ai punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato A - Capitolato Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del contratto d'affidamento.

Per i contratti di servizi e forniture la verifica è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 50, comma 7, d.lgs. 36/2023, per i contratti sotto soglia europea il certificato di collaudo o di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato:

- dal direttore dei lavori, per i lavori;
- dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, per forniture e servizi.

Per "software" s'intende tutto il codice necessario al funzionamento del Portale SAA, e delle correlate App Android, con esclusione della componente di *hosting* e dei software proprietari di terze parti.

La procedura di verifica e accettazione (collaudo) del software aggiornato e/o modificato, salvo diversi accordi, si svolge presso la sede del committente, con la sua strumentazione hardware e alla presenza del contraente.

L'ambiente di prova comprende:

- sistema operativo Windows 10/11;
- browser Firefox, Chrome ed Edge nelle versioni più recenti (N-1, N);
- connessione internet (anche tramite *tethering*).

La procedura di verifica ha lo scopo di accertare la rispondenza del software ai risultati attesi, come definiti nel Capitolato tecnico e nelle presenti condizioni, mediante:

- simulazione delle attività svolte dagli utenti tramite il Portale;
- accertamento delle funzionalità e caratteristiche richieste.

Le eventuali difformità sono rilevate secondo le regole del presente documento.

Il committente, entro 10 giorni lavorativi dal completamento della configurazione, comunica a mezzo PEC al contraente l'esito della verifica:

- in caso di fallimento di uno o più test, la verifica si considera non superata e le operazioni non sono accettate (salvo accettazione con riserva);
- decorso tale termine senza contestazioni, l'aggiornamento o modifica del software si intende accettato ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c., con maturazione del diritto al pagamento.

In caso di esito negativo, il contraente deve eliminare i difetti entro 10 giorni lavorativi; il committente, ricevuto l'aggiornamento, procede a nuova verifica. Se anche quest'ultima dà esito negativo, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il rilascio di versioni intermedie e/o parziali è soggetto a verifica, ma tali verifiche e gli eventuali acconti (se previsti) non costituiscono accettazione parziale del software, che resta subordinata alla verifica finale.

Qualora, durante la verifica, il committente ritenga tollerabili specifiche difformità, tali circostanze sono annotate nel verbale di collaudo e producono effetti limitatamente a dette difformità. Resta ferma la garanzia per ogni diversa non conformità.

Il committente può comunque accettare con riserva malfunzionamenti che non impediscono l'accettazione finale, imponendo al contraente la loro correzione secondo la clausola 8 "Garanzia".

8. GARANZIA DEL SOFTWARE E TITOLARITÀ DEL CODICE SORGENTE

Il contraente garantisce, per un periodo di un anno decorrente dall'accettazione finale del software, gli interventi di manutenzione e/o modifica necessari a eliminare eventuali gravi difformità rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate, riscontrate dopo la conclusione del contratto e tali da compromettere la piena operatività del Portale SAA e delle relative applicazioni SAApp SAAppv.

La garanzia è esclusa qualora il software sia stato modificato da terzi dopo l'accettazione.

Il contraente deve intervenire per verificare la segnalazione del committente entro 48 ore lavorative dal giorno successivo alla comunicazione del problema. Le operazioni di manutenzione devono concludersi entro un termine congruo, tenuto conto della complessità del software, della gravità del difetto e delle difficoltà tecniche dell'intervento. Gli interventi sono effettuati a spese del contraente, ai sensi dell'art. 1668 c.c.

La revisione (*patch*) rilasciata si intende accettata se elimina i difetti denunciati e supera positivamente i test previsti dalla procedura di verifica e accettazione. La correzione non deve introdurre nuovi errori o malfunzionamenti (regressioni) e deve assicurare la conversione dei dati esistenti al nuovo formato.

La garanzia non opera in caso di uso del software non conforme alle istruzioni riportate nel manuale d'uso consegnato al committente.

Il committente acquisisce il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze e conserva ogni diritto connesso all'eventuale sfruttamento commerciale del software sviluppato.

Il contraente s'impegna altresì a manlevare e tenere indenne il committente da qualsiasi pretesa di terzi relativa a presunti diritti sul software, nonché a intervenire nei giudizi civili e/o penali eventualmente promossi, anticipando spese e oneri che il committente dovesse altrimenti sostenere.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo è liquidato in quattro tranches a Stato Avanzamento Lavori (SAL), commisurate all'avanzamento delle attività, e in un saldo finale, così ripartiti in seguito a emissione di fatture di:

- massimo euro 16.000,00 alla chiusura dell'anno 2025;
- massimo euro 10.000,00 tra il secondo e il terzo quadrimestre del 2026;
- massimo euro 10.000,00 alla chiusura dell'anno 2026;
- massimo euro 14.500,00 tra il secondo e il terzo quadrimestre del 2027;
- massimo euro 14.500,00 a saldo alla chiusura dell'anno 2027.

La liquidazione avviene dietro presentazione di fattura elettronica corredata da una relazione tecnica analitica comprensiva della ripartizione dei costi, emessa a seguito della positiva verifica e accettazione del software, secondo la procedura descritta nel presente documento.

Il pagamento, subordinato alla regolare esecuzione del servizio, è effettuato entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica da parte della Pubblica Amministrazione, subordinatamente alla presentazione di un DURC in corso di validità. In caso di DURC irregolare, il committente trattiene la quota corrispondente all'inadempienza e la versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di pagamento oltre i 30 giorni, il contraente ha diritto agli interessi moratori, salvo che il committente dimostri che il ritardo sia dovuto a impossibilità sopravvenuta non imputabile.

Le fatture sono trasmesse in formato elettronico tramite il Sistema nazionale di Interscambio (SdI), con codice univoco IPA EOG7LT, e intestate a:

REGIONE PIEMONTE

Direzione Agricoltura e Cibo

Settore A1706B – Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

Piazza Piemonte 1, 10127 TORINO

Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016

La fattura deve obbligatoriamente riportare:

- il CIG, nel campo "Dati dell'ordine di acquisto";
- la dicitura "soggetta a scissione dei pagamenti" (*Split Payment*, ex legge 190/2014), nel campo IVA;
- il numero della Richiesta d'Offerta MePA (RdO 5238620), nel campo "Identificativo ordine di acquisto";
- il codice IBAN del conto dedicato alla fornitura, ai sensi della legge 136/2010, nel campo "Dati relativi al pagamento";
- la tipologia del servizio reso, nel campo "Dati generali del documento".

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali.

10. PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Penali

Ai sensi dell'art. 126 d.lgs. 36/2023, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini previsti, il contraente è tenuto a corrispondere al committente una penale giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare della singola prestazione, determinata in relazione alla gravità delle conseguenze del ritardo.

Le penali non possono complessivamente superare il 10% dell'importo netto contrattuale, limite oltre il quale, ai sensi dell'art. 122 d.lgs. 36/2023, il committente procede alla risoluzione del contratto.

I giorni di fermo del portale SAA, ovvero interruzioni superiori alle 4 ore in orario d'ufficio, nei periodi lavorativi (lunedì-venerdì), imputabili al contraente e non dovuti a cause esterne, si considerano giorni di ritardo e sono assoggettati a penale. Il conteggio è cumulativo e avviene alla chiusura dell'affidamento, in sede di saldo. È prevista una franchigia di cinque giorni lavorativi annui, non soggetti a penale.

Gli inadempimenti, ai sensi dell'art. 122, comma 3, d.lgs. 36/2023, sono contestati per iscritto al contraente mediante PEC, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni siano valutate negativamente o non pervengano entro il termine, il committente procede all'applicazione delle penali e valuta la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 4, e dell'art. 10 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

In tutti i casi resta salvo il diritto del committente al risarcimento del maggior danno. Le penali maturate sono trattenute in compensazione sulle somme dovute a titolo di corrispettivo.

Nel caso in cui la manutenzione evolutiva o l'aggiornamento del software non superi la verifica di conformità, la consegna si considera non avvenuta. In tal caso, ai fini del calcolo del ritardo e della penale, non è computato il periodo tra la messa a disposizione del software per la verifica e la comunicazione del mancato superamento.

Analogamente, qualora un'attività non venga eseguita secondo le modalità stabilite in sede di programmazione cooperativa o nelle disposizioni operative, essa si considera non conforme e come non avvenuta. Anche in questo caso, ai fini del calcolo del ritardo e della penale, non è computato il periodo intercorrente tra la verifica e la comunicazione del mancato superamento.

L'applicazione delle penali è automatica. Tuttavia, la stazione appaltante si riserva la facoltà di ridurre o non applicare, in tutto o in parte, le penali qualora accerti che il ritardo o l'inadempimento siano di lieve entità, ovvero giustificati da cause non imputabili al contraente, o comunque quando le giustificazioni adottate dal fornitore siano ritenute, a insindacabile giudizio del committente, ammissibili.

Recesso unilaterale

Il committente può recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., mediante PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso è tenuto a corrispondere al contraente il valore delle prestazioni già eseguite e delle spese sostenute fino alla data di efficacia del recesso. Si applica altresì quanto previsto dall'art. 123 d.lgs. 36/2023.

Risoluzione espressa

Il committente può dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione a mezzo PEC e con un preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, senza necessità di diffida o altro atto giudiziale, nelle seguenti ipotesi:

- gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria o assoggettamento ad atti di sequestro o pignoramento;
- cessione del contratto o subappalto in violazione dell'art. 119 d.lgs. 36/2023;
- superamento del limite massimo di penali pari al 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

In tali ipotesi, il contraente è altresì tenuto a risarcire i danni ulteriori, diretti e indiretti, che il committente abbia subito o debba sostenere per il rimanente periodo contrattuale, anche a seguito dell'affidamento del servizio a un nuovo operatore.

Altre ipotesi di risoluzione

Il contratto può inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse indicate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora sopravvengano disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative che impediscano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità sopravvenuta a eseguire il contratto per cause non imputabili al contraente, ai sensi dell'art. 1672 c.c.

La risoluzione ha effetto dal momento in cui la comunicazione di cui sopra perviene all'indirizzo PEC del contraente.

Obbligo di collaborazione

In ogni ipotesi di cessazione del contratto, il contraente è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché sia garantita la continuità del servizio e l'eventuale subentro di altro fornitore.

Ritardi superiori a 30 giorni

I ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali inferiori o pari a 30 (trenta) giorni solari comportano esclusivamente l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

Qualora, invece, il ritardo nell'esecuzione delle attività, sia esso comunicato dal contraente o accertato dal committente, risulti superiore a 30 (trenta) giorni solari, il committente ha facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza necessità di diffida e senza pregiudizio per il diritto al risarcimento dei danni.

Nel caso in cui il committente non eserciti la facoltà di recesso, le parti procedono alla ridefinizione dei termini di consegna delle versioni intermedie del software, fermo restando il diritto del committente di applicare le penali già maturate.

11. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al contraente, il committente ha diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte residua dello stesso, in danno del contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi è comunicato al contraente risolto con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione e dei relativi importi contrattuali.

Al contraente inadempiente sono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal committente rispetto a quelle previste nel contratto risolto, da trattarsi su eventuali crediti maturati; in caso di minor spesa nulla è dovuto.

L'esecuzione in danno non esime il contraente dalle responsabilità civili e penali connesse ai fatti che hanno determinato la risoluzione.

Resta in ogni caso fermo il diritto del committente al risarcimento dei danni ulteriori.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al contraente di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, il contratto, pena la nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

La violazione del presente divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto da parte del committente, senza necessità di diffida e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

È invece ammessa la cessione dei crediti maturati dal contraente nei confronti della stazione appaltante, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.; restano ferme le condizioni per l'opponibilità previste dall'allegato II.14 al medesimo decreto.

Resta altresì fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto 17 del presente documento.

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003

1. I dati personali forniti dal contraente al committente sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

2. I dati personali comunicati dal contraente o ad esso riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il servizio oggetto del presente documento per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

3. I dati personali riferiti al contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

4. I soggetti preposti al trattamento dei dati personali di cui al punto 3 possono appartenere, tra le altre, alle seguenti categorie:

- dipendenti pubblici e collaboratori (gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale instaurato);
- istituti di credito per (operazioni di incassi e pagamenti);
- soggetti esterni (attività legate all'esecuzione degli obblighi contrattuali);
- altre autorità e/o amministrazioni pubbliche (adempimento di ulteriori obblighi di legge).

5. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con il committente. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporta l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale. I dati riferiti al contraente sono conservati per il periodo di 12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente Regione Piemonte), e se anonimizzati, possono essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

6. I dati personali riferiti al contraente non sono oggetto di trasferimento in un paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

7. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono **dpo@regione.piemonte.it** piazza Piemonte n. 1, 10127 Torino.

8. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la **Giunta regionale**; il Delegato al trattamento dei dati è il **dirigente Responsabile del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura**, domiciliato presso la sede del settore *Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura*, piazza Piemonte 1, 10127 Torino

9. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (**comunicazione@csi.it** – protocollo@cert.csi.it), nonché CONSIP S.p.a. per tutto ciò che è conservato o inviato sul portale www.acquistinretepa.it.

10. Il contraente può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:

- la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- essere edotto sulle finalità del trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

14. OBBLIGHI IN CAPO AL CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

Obblighi in materia di protezione dei dati personali

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del contraente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a rispettare gli obblighi di rilascio dell'informativa e di acquisizione del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate i cui dati siano trattati nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

Il contraente si impegna, per sé e i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a rispettare integralmente la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679, d.lgs. 196/2003 e s.m.i.), nonché le prescrizioni operative indicate dal Capitolato tecnico, qualora concernenti modalità, strumenti o misure di sicurezza da adottare nella gestione dei dati e delle informazioni trattati nell'ambito del presente contratto.

Qualora, in ragione dell'oggetto contrattuale, il contraente sia chiamato a trattare dati personali per conto della stazione appaltante, potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679; in tal caso, il contraente si impegna ad accettare la designazione e a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, comunicando i dati del proprio titolare del trattamento e i nominativi del personale autorizzato.

In caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati, il contraente risponde integralmente dei danni arrecati agli interessati, restando salva la facoltà della stazione appaltante di diffidarlo ad adeguarsi entro un congruo termine, ai sensi dell'art. 1454 c.c., e di risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, oltre al risarcimento del maggior danno.

Obblighi di riservatezza contrattuale

È fatto assoluto divieto al contraente di comunicare, diffondere o condividere, anche parzialmente, dati, informazioni o documenti di qualsivoglia natura inerenti al portale o alle attività del SAA, di cui possa venire a conoscenza, anche incidentalmente, in ragione dell'esecuzione contrattuale. Tali obblighi di riservatezza si intendono estesi anche alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Il contraente si impegna, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori (dei cui comportamenti risponde in solido) a mantenere la massima riservatezza in ordine a tutte le informazioni acquisite. Sono ricomprese in tale obbligo anche le notizie concernenti l'attività del committente, i suoi beni mobili e immobili, nonché il suo personale, di ruolo o meno.

L'obbligo di riservatezza riguarda in particolare le informazioni sensibili o comunque qualificate come riservate e i segreti commerciali acquisiti nello svolgimento delle prestazioni contrattuali. Per le informazioni aventi natura di segreto commerciale, l'obbligo permane a tempo indeterminato.

Il contraente si impegna a:

- utilizzare le informazioni esclusivamente nell'interesse del committente e per le finalità contrattuali;
- non diffondere a soggetti terzi le informazioni senza autorizzazione scritta del committente, salvo obblighi di legge o richieste da parte dell'Autorità giudiziaria o altra autorità competente;
- limitare l'accesso alle informazioni all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale;
- fornire, su richiesta del committente, l'elenco dei documenti e delle informazioni acquisite, nonché del personale che vi ha avuto accesso;
- consentire verifiche e ispezioni da parte del committente in ogni momento;
- procedere alla distruzione o restituzione delle informazioni non più necessarie per l'esecuzione contrattuale, dandone attestazione scritta al committente.

L'obbligo di riservatezza vincola il contraente, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori per tutta la durata del contratto e per i cinque (5) anni successivi alla sua cessazione, per qualunque causa essa avvenga, salvo che la comunicazione sia prescritta per legge o da ordine dell'Autorità. In tal caso, il contraente è tenuto a darne preventiva comunicazione al committente.

La comunicazione a terzi delle suddette informazioni è consentita esclusivamente previo consenso scritto del committente, ovvero qualora sia richiesta da un'autorità giudiziaria o da altra autorità competente nell'esercizio dei propri poteri, o in caso di ispezioni disposte per legge.

In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il committente potrà diffidare il contraente a far cessare la violazione entro 15 (quindici) giorni. Decorso inutilmente tale termine, il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi gli ulteriori diritti della stazione appaltante, compreso il risarcimento del danno. Per le violazioni gravi, la risoluzione potrà essere dichiarata immediatamente, senza necessità di diffida.

15. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano Integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ed in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario.

Il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, approvato con DGR 31 gennaio 2025, n. 11-739 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corrruzione-trasparenza>), (e successivamente aggiornato con DGR n. 38-1162 del 26 maggio 2025) prevede una sottosezione 2.3 denominata "Rischi Corruttivi e Trasparenza" predisposta dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo ai sensi della legge 190/2012, nella quale sono indicate le misure generali e specifiche di trattamento del rischio.

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 " *Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia*".

Il contraente deve comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente paragrafo sono rilasciate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il committente non esegue alcun pagamento al contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il contraente deve trasmettere al committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

17. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

In caso di controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il committente rende noto che:

- Il finanziamento del servizio è effettuato con fondi regionali.
- Regione Piemonte si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile, anche qualora, in sede di aggiudicazione definitiva dell'appalto, non vi siano in bilancio le risorse necessarie.
- Regione Piemonte si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'affidamento, annullare o revocare la trattativa, di prorogare la data di scadenza di presentazione dell'offerta, dandone comunque comunicazione, senza ricorrere in alcuna responsabilità e senza che si possa fare richiesta di danni, indennità compensi o azioni di qualsiasi tipo.
- Regione Piemonte si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che la proposta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In questo caso l'impresa concorrente non può sollevare eccezioni.
- Regione Piemonte si riserva la facoltà di invitare, se necessario, il concorrente a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto, dei certificati dei documenti e delle dichiarazioni presentati.
- La proposta è immediatamente impegnativa per il contraente e lo sarà per Regione Piemonte solo successivamente alla stipula del contratto. L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica

del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale nei modi e nei termini stabiliti dal d.lgs. 36/2023, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

- Qualora venissero presentate dichiarazioni mendaci rese dal concorrente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero venissero formati atti falsi ai sensi del medesimo D.P.R. 445/2000, Regione Piemonte trasmetterà la comunicazione di reato alla Procura della Repubblica competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto.